CAMERA DEI DEPUTATI N. 3621-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **DE CINQUE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 agosto 1982 (Stampato n. 1981)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 agosto 1982

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, concernente ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331

Presentata alla Presidenza il 1° settembre 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede la conversione del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, che dispone la ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1982 della sospensione dei termini sostanziali e processuali relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, sospensione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modifiche nella legge 27 giugno 1981, n. 331, e quindi prorogata con successivi provvedimenti sino all'ultimo termine del 31 luglio 1982 disposto con decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito in legge 21 maggio 1982, n. 275.

Come chiaramente risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, l'assunzione da parte dell'Avvocatura erariale di tale contenzioso, a seguito del passaggio delle residue funzioni di liquidazione dei suddetti enti mutualistici soppressi all'ufficio speciale istituito presso il ministero del tesoro, ha notevolmente aggravato la già pesante situazione di lavoro dell'Avvocatura, per cui il Governo fu indotto a presentare un disegno di legge, già approvato dal Parlamento e divenuto legge 10 maggio 1982, n. 271, per il potenziamento organizzativo e funzionale dell'Avvocatura dello Stato.

Nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge, e, quindi, dello svolgimento delel procedure di assunzione previste dalla suddetta legge n. 271 del 1982, il Governo è stato costretto a disporre successive proroghe della sospensione dei suddetti termini relativi ai rapporti giuridici sostanziali e processuali, sino a giungere al 31 luglio 1982; ma persistendo ancora tale situazione di carenza organizzativa da parte dell'Avvocatura, appare evidente la necessità di una ulteriore proroga della sospensione medesima, e si ritiene congruo il termine proposto dal Governo del 31 dicembre 1982, con l'augurio che per quella data la Avvocatura dello Stato sia messa finalmente in grado di affrontare in modo adeguato i nuovi compiti che le sono stati affidati con la citata legge n. 331 del 1981, senza che si debba far ricorso a nuove proroghe. Pertanto, si invita la Camera ad approvare senza modifiche, su conforme parere della IV Commissione Giustizia, la conversione in legge del decreto-legge di cui in premessa, già approvata dal Senato.

DE CINQUE, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 204 del 27 luglio 1982.*

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Visto il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275;

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271;

Ritenuta la necessità e l'urgenza — al fine di sopperire alle gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla assunzione del personale da destinare agli incombenti collegati alla assunzione del contenzioso degli enti soppressi — di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 luglio 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA